



COMUNICATO UFFICIALE N. 13 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 11/AA al n. 16/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA 5 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 900 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Marco LANNA e della società UC SAMPDORIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco LANNA, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società UC SAMPDORIA SpA; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli obblighi previsti dal Titolo II) criteri infrastrutturali lettera D, del Sistema delle Licenze Nazionali, di cui al Comunicato Ufficiale n. 220/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all'obbligo di sanare, entro il termine dell'1 febbraio 2023, il mancato rispetto del requisito infrastrutturale indicato come criterio "B" punto 3. Protezione e mantenimento in efficienza del terreno di gioco, di cui all'allegato sub A), termine di adeguamento indicato dalla Commissione Criteri alla Società a seguito della comunicazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 28 giugno 2022, che certificava il mancato rispetto del suddetto requisito infrastrutturale poiché lo Stadio "Luigi Ferraris" di Genova non disponeva di un idoneo sistema di riscaldamento;

UC SAMPDORIA SpA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco LANNA, e dal Sig. Massimo IENCA, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società UC SAMPDORIA SpA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco LANNA e di € 20.000 (ventimila) di ammenda per la società UC SAMPDORIA SpA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 709 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. ROBERTO VIRGILIO CIRELLI, e della società SSDSRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto Virgilio CIRELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della SSDSRL I. Lirinia Academy Calcio in violazione dell'articolo 4, comma 1, nonché degli articoli 47, 49, commi 1 e 4, e 67 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società SSDSRL I. Lirinia Academy Calcio, autorizzato l'apposizione della propria firma da parte di sua moglie sul reclamo al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma del Comitato Regionale Lazio avente ad oggetto l'incontro Atletico Monteporzio – Lirinia Academy Calcio del 22 gennaio 2023, valevole per il girone D del campionato Under 16 Provinciale di Roma, nel quale viene dedotta in maniera non veridica la sussistenza di una causa di forza maggiore che avrebbe impedito la disputa della gara, al fine di evitare l'applicazione della sanzione della perdita dell'incontro ai sensi dell'articolo 10 del Codice della Giustizia Sportiva, a causa della mancata partecipazione allo stesso della squadra della società dallo stesso rappresentata; lo stesso presidente, in particolare, ha affermato in maniera non veridica l'impossibilità di percorrere la superstrada Sora – Ferentino, in quanto tale tratto di strada sarebbe stato chiuso a causa del ghiaccio, come disposto da un'ordinanza sindacale citata dal dirigente ma in realtà mai adottata, in relazione alla quale è stato dichiarato in maniera non veridica che la citata ordinanza sindacale era stata comunicata dal personale della protezione civile "preposto alla sicurezza stradale" al conducente dell'automezzo che avrebbe trasportato i calciatori della squadra, una volta "giunti all'imbocco della superstrada". Allo stesso atto di reclamo, inoltre, è stata allegata una fotografia nella quale è visibile un automezzo con le insegne della protezione civile ed una transenna sulla quale appare essere apposto un cartello recante la dicitura "ATTENZIONE STRADA CHIUSA PER GHIACCIO", sebbene priva di data ed in alcun modo riferibile al tratto di strada in questione; tali affermazioni ed allegati, poi, hanno consentito alla SSDSRL I. Lirinia Academy Calcio di indurre in errore il Giudice Sportivo che, in accoglimento del reclamo dalla stessa stessa proposto, ha ravvisato la sussistenza di causa di forza maggiore escludente la

responsabilità ai sensi dell'articolo 10 del Codice di Giustizia Sportiva, con disposizione della ripetizione della gara in questione;

SSDSRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Roberto Virgilio Cirelli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto Virgilio CIRELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante e Presidente, per conto della società SSDSRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Roberto Virgilio CIRELLI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1(uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2023/2024 per la società SSDSRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 899 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Fabrizio CORSI e della società EMPOLI FBC, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO CORSI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società EMPOLI FBC, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli obblighi previsti dal Titolo II) criteri infrastrutturali lettera D, del Sistema delle Licenze Nazionali, di cui al Comunicato Ufficiale n. 220/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all'obbligo di sanare, entro il termine dell'1 febbraio 2023, il mancato rispetto del requisito infrastrutturale indicato come criterio "B" punto 3. Protezione e mantenimento in efficienza del terreno di gioco, di cui all'allegato sub A), termine di adeguamento indicato dalla Commissione Criteri alla Società a seguito della comunicazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 28 giugno 2022, che certificava il mancato rispetto del suddetto requisito infrastrutturale poiché lo Stadio "Carlo Castellani" di Empoli non disponeva di un idoneo sistema di riscaldamento;

EMPOLI FBC, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio CORSI in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società EMPOLI FBC;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.500 (quattromilacinquecento/00) per il Sig. Fabrizio CORSI e di € 20.000 (ventimila) di ammenda per la società EMPOLI FBC;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 691 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Simone Elijah POOLE NATHANIEL e della società ASD REAL TRINACRIA CT, avente ad oggetto la seguente condotta:

Elijah POOLE NATHANIEL, all'epoca dei fatti, calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Real Trinacria CT, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 1.12.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Real Trinacria CT, sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD REAL TRINACRIA CT, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2, in quanto società, nel cui interesse il Sig. Poole Nathaniel Elijah ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone Salvatore CALOGERO in qualità di presidente e legale rappresentante per conto della società ASD REAL TRINACRIA CT e dal Sig. Elijah POOLE NATHANIEL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Elijah POOLE NATHANIEL e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD REAL TRINACRIA CT;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 746 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Francesco PUGLISI e della società ASD CALCIO SANTA VENERINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco PUGLISI, all'epoca dei fatti, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Calcio Santa Venerina, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021 - 2022 relativi ai calciatori sigg.ri Cavallaro Alfredo, Caggegi Marco, Vaccaro Danilo, Indelicato Carmelo, Latina Davide, Leonardi Paolo, Musumeci Antonino e Spina Alfio;

ASD CALCIO SANTA VENERINA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Puglisi Francesco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco PUGLISI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD CALCIO SANTA VENERINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Francesco PUGLISI e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società ASD CALCIO SANTA VENERINA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 993 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Marten DE ROON, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marten DE ROON, all'epoca dei fatti, soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto tesserato come calciatore per la società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SRL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver egli in data 24.04.2023, successivamente alla disputa della gara ATALANTA vs ROMA, valevole per la 31^a giornata del campionato di Serie A TIM della corrente stagione sportiva e terminata con il punteggio di 3-1, e al fine di celebrare la vittoria della squadra nerazzurra postato sui propri personali profili social un messaggio in lingua inglese dal contenuto denigratorio, provocatorio, ingiurioso e offensivo nei confronti della società A.S. ROMA SRL;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marten DE ROON;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2.500,00(duemilacinquecento) di ammenda per il Sig. Marten DE ROON;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina